



FOGLIO INFORMATIVO

Crediti di firma: fidejussione passiva

INFORMAZIONI SULLA BANCA

SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE Soc. Coop. p. a. Piazza Matteotti, 23 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel.: 0535/89811 Fax: 0535/83112 [sito internet: www.sanfelice1893.it e-mail: info@sanfelice1893.it] iscritta all'albo presso la Banca d'Italia al n. 290/70. Capogruppo del GRUPPO SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

La fidejussione passiva è prestata dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

La fidejussione passiva ha particolare rilievo nell'ambito dei crediti di firma, attività con la quale la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo.

Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi non provveda direttamente, entro la data di scadenza, agli obblighi assunti. La fidejussione passiva può essere "a prima richiesta", nel caso in cui la garanzia comporti un impegno della Banca a pagare "a prima richiesta" e/o "ogni eccezione rimossa". La Banca è autorizzata a corrispondere al terzo beneficiario, fino alla concorrenza dell'importo della garanzia, tutte le somme che il terzo richiederà quale adempimento dell'obbligazione garantita, e ciò anche se fossero sorte contestazioni in qualunque sede, giudiziaria o arbitrale. Tale pagamento, anche se effettuato in più soluzioni, è eseguito dalla Banca senza alcuna responsabilità circa l'esistenza, la validità e l'esigibilità del credito garantito al momento del pagamento.

La Banca può anche assumere un impegno irrevocabile di pagamento a titolo di "garanzia autonoma". Il Cliente si dichiara consapevole che la garanzia rilasciata dalla Banca non dà luogo ad una obbligazione di carattere accessorio, ma costituisce per la Banca un impegno diretto, autonomo e irrevocabile, che la obbliga ad effettuare il pagamento a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta e, in particolare, quelle fondate sui rapporti tra cliente e terzo beneficiario.

Sono assimilabili alle fidejussioni passive e rientrano nei crediti di firma anche le **accettazioni** e gli **avalli cambiari**. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione cambiaria al cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fidejussione, se la garanzia è data in altra forma. Anche per tali tipologie di crediti di firma sono applicate le condizioni previste nella sezione "condizioni economiche".

Principali rischi

Il principale rischio per il cliente è rappresentato dal dover restituire alla banca quanto dalla banca stessa corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione per il pagamento della garanzia rilasciata.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE

Commissione massima anticipata, in ragione d'anno , per rilascio fidejussione ordinaria (oltre alle eventuali spese vive: carta da bollo, autentica notarile, spese di spedizione, etc)	3,20 % dell'importo della fidejussione rilasciata, con minimo € 100,00
Commissione massima anticipata, per 5 anni in un'unica soluzione, per rilascio fidejussione per Rimborsi IVA di "Conto Fiscale" (oltre alle eventuali spese vive: carta da bollo, autentica notarile, spese di spedizione, etc)	2,50 % dell'importo della fidejussione rilasciata, con minimo € 100,00
Commissione massima anticipata, per tutta la durata della fidejussione in un'unica soluzione, per rilascio fidejussione a favore dell'Ufficio IVA (oltre alle eventuali spese vive: carta da bollo, autentica notarile, spese di spedizione, etc)	1. per importi fino a 25.822,84 euro (2,00 % dell'importo della fidejussione rilasciata, con minimo € 100,00); 2. per importi da 25.822,84 euro a 51.645,69 euro (1,75 % dell'importo della fidejussione rilasciata, con minimo € 100,00); 3. per importi oltre 51.645,69 euro (1,50 % dell'importo della fidejussione rilasciata, con minimo € 100,00).
Commissione fissa per diritto di urgenza (se i giorni che intercorrono tra la data di consegna e la data di richiesta di emissione è inferiore a 5 giorni lavorativi)	50,00 €
Spese una tantum di apertura	0
Diritti di segreteria	0
Recupero spese per invio altre comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza	2,00 €

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

La banca, con il rilascio del credito di firma , assume l'obbligo di pagare al creditore l'importo da questi indicato come dovutogli dal debitore principale, Cliente della Banca stessa. Il cliente ha l'obbligo:

- di rimborsare gli importi pagati dalla banca per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della fidejussione, prestata dalla Banca a suo favore, oltre agli interessi e spese;
- di prestare, su richiesta della Banca, idonee garanzie per il rilascio di credito di firma da parte della Banca.

Modifica delle norme contrattuali e delle condizioni economiche

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al contratto. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Recesso

Il Cliente, mediante apposita comunicazione, può chiedere alla Banca, che può o meno accettare, la conclusione anticipata, ossia in data antecedente a quella prevista per la consegna della valuta, anche parziale, dell'operazione. La Banca, in caso di inadempimento del Cliente, può procedere all'esecuzione coattiva del contratto (art.1515 e 1516 del Codice Civile)

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, contestualmente alla riconsegna dell'originale, se previsto.

Foro competente

Salvo il caso di Cliente consumatore, per qualunque controversia relativa alle predette operazioni è competente il Foro della sede legale della Banca.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente – prima di adire l'autorità Giudiziaria – può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca (c/o Ufficio Revisione Interna – SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE, Piazza Matteotti, 23 – 41038 San Felice sul Panaro – MO). La Banca è tenuta a rispondere entro trenta giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) . Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca dove è altresì disponibile la Guida pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti".

Il Cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.40, comma VI, del D.Lgs. 17.1.2003 n.5, dall'Ombudsman Giurì Bancario c/o il Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Ombudsman si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca. Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il cliente non rimanga soddisfatto della decisione dell'ABF o nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO

Fidejussione bancaria

Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Rimborso spese e/interessi

Sono le spese e/o gli interessi reclamati alla Banca da parte del beneficiario della fidejussione, che la banca potrebbe essere chiamata a pagare oltre All'adempimento dell'obbligazione garantita.

Avallo

Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del debitore principale.